



TRIBUNALE DI VASTO
UFFICIO DI PRESIDENZA

Decreto n. 39/2025

Oggetto: *proroga sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale*

Il Presidente

premesso che:

l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (Regolamento concernente modifiche al D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, in materia di processo penale telematico) ha apportato modifiche all'art. 3 del suddetto D.M. (29 dicembre 2023 n. 2017), prevedendo che:

"1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di

cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche”;

l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, statuisce che:


“3. sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale”;

l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

con la Circolare Ministeriale (prot. DOG 31.12.2024 49698.U) la DGSIA ha fornito le prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nelle predette norme;

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevede che, a far data dal 31 marzo 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche;



richiamato i provvedimenti di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. emessi in data 7 gennaio 2025 ed in data 4 aprile 2025, con i quali si disponeva la sospensione, con decorrenza 1 gennaio 2025 e 1 aprile 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025, e ciò sulla base di notevoli criticità derivanti dai disfunzionamenti dell'applicativo in uso al Tribunale di Vasto;

preso atto, altresì, del deliberato consiliare ODG 4079 del giorno 02.04.2025 e delle analitiche criticità ivi indicate, che hanno indotto il CSM, nelle conclusioni, ad evidenziare *“le criticità dell'applicativo APP anche in relazione ai nuovi delicati segmenti processuali oggetto di digitalizzazione. Anche in questo caso l'obbligatorietà ribalta sugli uffici e sugli utenti il peso organizzativo dei malfunzionamenti sui quali il dipartimento per la transizione digitale sta intervenendo per correggere “in corsa” i problemi segnalati. Appare, pertanto, auspicabile che il Ministero della Giustizia valuti la possibilità di prevedere il doppio binario analogico/telematico fino alla risoluzione dei diversi problemi individuati almeno per le iscrizioni ed il giudizio direttissimo”* deliberando di *“approvare le osservazioni di cui in parte motiva e di rimetterle al Ministro della Giustizia per l'adozione delle più opportune determinazioni sia al fine di porre rimedio ai difetti dell'applicativo APP, sia allo scopo di mantenere le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito”* nonché di *“dare mandato alla settima commissione di proseguire nel costante monitoraggio del dispiegamento del PPT, anche attraverso il ricorso alla Struttura Tecnica per l'Organizzazione e alla rete dei RID riavviando inoltre i gruppi di collaborazione con il ministero”*;

letta la relazione del Mag.Rif, del 23 giugno 2025, dalla quale risulta che – sebbene siano state implementate le funzionalità dell'applicativo e superate molte criticità segnalate in occasione dei precedenti provvedimenti di sospensione, che qui si intendono per richiamate e trascritte – permangono diversi problemi che rendono difficoltoso, se non addirittura, in alcuni casi, non possibile il deposito telematico di taluni atti processuali;

rilevato che permangono, malgrado gli interventi migliorativi effettuati sul sistema, numerosi aspetti di criticità che sconsigliano un uso esclusivo del canale telematico e segnatamente: una lentezza complessiva del sistema, del tutto incompatibile allo stato con la digitalizzazione di tutti gli atti parallelamente alla celebrazione dell'udienza; l'impossibilità per il giudice di apporre direttamente modifiche sul verbale di udienza dopo la sua compilazione; la presenza di continui bug dal sistema; l'impossibilità di APP di espungere atti o documenti dal fascicolo del dibattimento qualora dichiarati superflui o inutilizzabili, con ciò determinandosi di fatto una sostituzione del fascicolo delle indagini preliminari a quello del dibattimento; l'omessa attivazione del collegamento da remoto per alcuni magistrati; la mancanza di alcuni modelli di atti di utilizzo frequente;

osservato che il passaggio esclusivo alle modalità telematiche causerebbe un effetto di rallentamento di tutta l'attività processuale con pesanti ricadute sul piano dell'efficienza e della qualità del servizio che provocherebbe certamente criticità operative e dilatazione dei tempi in punto di trattazione e definizione degli affari penali con pesanti coinvolgimenti programmatici in tema di raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.N.R.R.;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le

nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111 c.p.p., con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.


dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1 luglio e fino al 30 settembre 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale ed ai riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato), restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Vasto.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al Mag. Rif. del Tribunale di Vasto, alle Cancellerie di riferimento del settore penale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Vasto, 3 luglio 2025

Il Presidente del Tribunale
Dr. Michele Monteleone



[Digitare qui]



TRIBUNALE DI VASTO

Alla c.a. del Presidente

sede

Oggetto: relazione in ordine agli sviluppi dell'applicativo App. 2.0, allo stato di digitalizzazione del processo penale e relative criticità.

Nella **sezione GIP-GUP** in APP 2.0 si provvede all'apposizione del visto e al deposito di:

- Verbali di udienza
- Decreti e ordinanze (decreti e ordinanze di archiviazione noti e ignoti, decreti di rinvio a giudizio, decreti di fissazione udienza giudizio abbreviato, decreti di giudizio immediato, decreti penali, decreto fissazione udienza preliminare e di opposizione all'archiviazione, ordinanze in materia cautelare)
- Avviso Fissazione Udienza
- Ordine di Traduzione
- Atti di notifica e comunicazioni con l'ufficio del PM
- Incidenti probatori
- Verbali di formazione del fascicolo dibattimentale
- Autorizzazioni Tabulati Telefonici
- Nomine curatori speciali

L'utilizzo di APP 2.0 consente di digitalizzare e centralizzare la documentazione, migliorando la tracciabilità e la condivisione tra i diversi operatori. La piattaforma permette di inserire, aggiornare e consultare gli atti in modo più rapido rispetto ai metodi tradizionali cartacei, contribuendo a una gestione più efficace del procedimento. Inoltre, permette di poter intervenire con la massima urgenza anche da remoto per i Giudici.

Criticità riscontrate:

Problemi di compatibilità e lentezza: il sistema presenta frequenti rallentamenti

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

[Digitare qui]

durante il caricamento e la consultazione degli atti, compromettendo la fluidità del lavoro quotidiano.

Limitata integrazione con altri strumenti di gestione: la mancanza di integrazione con altri sistemi (SICP) comporta duplicazioni di inserimenti e aumenta notevolmente le tempistiche di esecuzione della procedura.

Mancanza di alcuni modelli di atti di utilizzo frequente: per il giudice non è possibile inserire decreti ed ordinanze di archiviazione. Anche per la Cancelleria – in diversi fascicoli - non è possibile inserire bozze di decreti di archiviazione (Noti o Ignoti), non c'è ancora la possibilità di inserire un' "Ordinanza di Incidente Probatorio" o un "Decreto di Sequestro" così come non è possibile inserire un' "Ordinanza di proroga indagini" (questi ultimi del tutto mancanti nel titolare). Ciò impone l'utilizzo dell'atto generico che non predispose il sistema agli adempimenti successivi ed obbliga ad un doppio lavoro sull'atto stesso (su APP 2.0 e su SICP). A ciò si aggiunge la mancanza di MODELLI Word per atti più frequenti come Decreti di Fissazione Udienza e Avvisi di Fissazione Udienza che attualmente vengono caricati in formato PDF.

Limiti funzionali specifici: 1) Un atto redatto dal cancelliere e trasmesso al GIP, se rifiutato perché errato o incompleto, si ripropone al cancelliere come originario ovvero senza le modifiche già apportate. In tal caso il documento deve necessariamente essere modificato e corretto ex novo. 2) Nonostante sia previsto un meccanismo di attribuzione del numero di decreto penale così come per le sentenze, i profili non sono abilitati ad ottenerlo nonostante i solleciti di ottimizzazione dei profili tramite supporto telematico.

Omessa attivazione del collegamento da remoto richiesta e sollecitata dal dott. Pasquale.

La dott.ssa Izzi, **giudice monocratico e componente del collegio penale**, ha rappresentato che utilizza l'applicativo correntemente.

In particolare, in APP 2.0 si provvede ad apporre il visto sui verbali di udienza e al deposito del dispositivo e della motivazione delle sentenze.

Attualmente non si gestisce sull'applicativo né il ruolo delle esecuzioni penali né i fascicoli di appello, perché non vengono caricati dal sistema.

Relativamente al gratuito patrocinio (ammissione, liquidazione, revoca, integrazione documentale), il sistema ora prevede alcuni eventi relativi, ma si sta continuando, in accordo con la cancelleria, a depositare i provvedimenti cartacei.

I giudici onorari addetti al settore hanno riferito analoghe circostanze.

La cancelleria del settore dibattimentale ha segnalato che:

[Digitare qui]

“Servizio concernente la gestione dei processi penali collegiali. Nella gestione di detto servizio, la piattaforma “APP” è pienamente utilizzata, sia per la redazione dei verbali di udienza, sia per le comunicazioni e notifiche di atti endoprocedimentali e conclusivi. Tuttavia, a causa di rilevanti problematiche connesse alla esatta profilazione informatica del Dott. Italo RADOCCIA che presiede il collegio penale, problematiche del tutto indipendenti dalla volontà dell’articolazione territoriale in intestazione, nella oggettiva impossibilità di questi di apporre il c.d. “visto” ai verbali, nell’attualità, si procede alla gestione dell’assistenza di udienza come in passato. Servizio concernente la gestione del patrocinio a spese dello Stato. Nella gestione del servizio in rubrica, allo stato, non è previsto l’impiego della piattaforma “APP”. Nessuna disposizione, legislativa o regolamentare prevede, nell’attualità, il suo impiego per la gestione del servizio. Tuttavia, di propria iniziativa, preventivamente concordata con il direttore del servizio penale, nell’attualità, sfruttando una specifica funzionalità già prevista dalla piattaforma “SICP” ogni decreto di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato, viene inserito nel c.d. “faldone telematico” e, quindi, visibile al Magistrato nonché al corpo amministrativo autorizzato anche mediante consultazione della piattaforma “APP” la quale, effettivamente, “riconosce” la tipologia documentale oggetto di inserimento, classificandola esattamente.”

Ed ancora che:

“L’applicativo App. 2.0 viene utilizzato dai Giudici prevalentemente per la redazione dei Dispositivi di Sentenza e delle Sentenze con motivazione contestuale o con motivazione differita.

E’ stato utilizzato saltuariamente anche per altri provvedimenti come i Decreti di liquidazione onorario per parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato, le Ordinanze di sospensione del processo per Messa alla Prova, i Decreti di rinvio della data di udienza, etc.. Tuttavia i Giudici in tali casi preferiscono il più delle volte operare alla vecchia maniera.

Dal punto di vista dei cancellieri App. 2.0 è utilizzato principalmente per i verbali di udienza che vengono sottoscritti digitalmente dallo stesso e poi vistati sempre tramite sottoscrizione digitale dal Giudice.”

Da ultimo occorre segnalare che è prevista la presenza (allo stato neppure assicurata) di un tecnico un solo giorno della settimana per tutti gli uffici, requirenti e giudicanti.

Si allegano relazioni trasmesse alla sola scrivente.

Ossequi

Vasto, 23 giugno 2025

[Digitare qui]

il Mag.rif. presso il Tribunale di Vasto

Anna Rosa Capuozzo